

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2045-bis)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1962
(V. Stampato n. 3593)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 giugno 1962

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

N. B. — Testo recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge e ai capitoli dello stato di previsione della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella A*).

È altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per lo esercizio medesimo.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare

in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 6.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 7.

Le spese autorizzate dal provvedimento concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono stabilite in lire 17.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63.

Art. 8.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'esercizio 1962-63.

Art. 10.

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 feb-

braio 1961, n. 59, è fissato, per l'esercizio finanziario 1962-63, in lire 75.107.074.000.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, è autorizzata in lire 3.700.000.000.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, numero 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150 mila, prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 12.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 8.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1167.

Art. 13.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1962-63, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscriverne nei rispettivi capitoli nn. 462 e 464 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 14.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'esercizio 1962-63, in lire 10.000.000.

Art. 15.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1962-1963, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non può superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo articolo 34 ed è devoluto al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1° gennaio 1963 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'esercizio finanziario 1962-63, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da

corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.

Art. 17.

In attesa del perfezionamento degli atti richiesti dalla legge 23 giugno 1961, n. 520, ai fini dell'assunzione di personale a contratto a termine rinnovabile per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà intellettuale, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, fondi iscritti al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 ai capitoli 145, 161, 162, 163, 165, 166 e 169 del medesimo stato di previsione dai quali è stata tratta, ai sensi della succitata legge, la dotazione del suindicato capitolo.

Art. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962-63, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori — sostituiti dai ruoli aggiunti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 — per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonché le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 399, 562 e 610 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere nell'esercizio 1962-63, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello esercizio stesso.

Art. 21.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme da corrispondere dalle singole Amministrazioni a quella delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da quest'ultima sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione della spesa delle dette Amministrazioni.

Art. 22.

Per l'esercizio 1962-63, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenute per l'esercizio delle linee di scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 32.330.000.000 iscritto al capitolo n. 463 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 23.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazio-

ne delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro. L'ammontare di tali somme è, per ora, previsto, in via presuntiva, in lire 9.000.000.000.

Di detto importo, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro autorizzato col precedente articolo 21 e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra l'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Opera nazionale di assistenza all'Infanzia delle Regioni di confine, la somma di lire 80.000.000 iscritta al capitolo n. 478 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 per le spese da sostenersi dai predetti Enti, in dipendenza della legge 25 aprile 1961, n. 355, per la corrispondenza ufficiale.

Art. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 400, 401, 560 e 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 nonchè il fondo iscritto al capitolo n. 559 del medesimo stato di previsione, anche in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente norme per la sistemazione del personale assunto dal

Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende Autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.

Art. 27.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'esercizio 1962-63, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 28.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'esercizio 1962-63 in lire 150 miliardi.

Art. 29.

In esecuzione della legge 4 luglio 1959, n. 461, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'esercizio 1962-63, della somma di lire 3 miliardi a saldo del conferimento statale al capitale della Banca Nazionale del Lavoro, di cui alla legge medesima.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 22.800.000.000 iscritto al capitolo n. 548 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 31.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, le variazioni compensative occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti concernenti la sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello stato e il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

Art. 32.

I residui risultanti al 1° luglio 1962 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1962-63, soppressi

nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 33.

È prorogata per l'esercizio finanziario 1962-63 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

Art. 34.

È approvato l'unico riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive

Entrata	L.	4.482.212.267.225
Spesa	»	4.761.028.226.796
Disavanzo effettivo	L.	278.815.959.571

Movimento di capitali

Entrata	L.	37.188.262.045
Spesa	»	411.687.742.665
Disavanzo	L.	374.499.480.620

Riassunto generale

Entrata	L.	4.519.400.529.270
Spesa	»	5.172.715.969.461
Disavanzo finanziario L.		653.315.440.191

I capitoli dello stato di previsione dell'entrata sono stati approvati nel testo del Governo

I capitoli dello stato di previsione della spesa sono stati approvati nel testo del Governo, con la seguente modificazione:

Capitolo n. 314. — *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche disposta dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 ».

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

MINISTERI	Parte ordinaria Entrate e spese effettive	PARTE STRAORDINARIA			I N S I E M E			TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6)
		Entrate e spese effettive	Entrate e spese per movimento di capitali	Totale (colonna 2 e 3)	Entrate e spese effettive (colonne 1 e 2)	Entrate e spese per movimento di capitali	7	
SPESA								
Tesoro	815.079.976.090	882.431.273.700	342.111.107.120	1.224.542.380.820	1.697.511.249.790	342.111.107.120	2.039.622.356.910	
Finanze	475.635.801.210	27.857.010.000	671.234.000	28.528.244.000	503.492.811.210	671.234.000	504.164.045.210	
Grazia e giustizia	84.196.824.000	1.066.500.000	—	1.066.500.000	85.263.324.000	—	85.263.324.000	
Affari esteri	33.893.871.340	1.765.002.610	11.796.365	1.776.798.975	35.658.873.950	11.796.365	35.670.670.315	
Pubblica istruzione	601.916.091.170	9.853.229.400	—	9.853.229.400	611.769.320.570	—	611.769.320.570	
Interno	192.662.895.000	35.755.314.485	1.231.899.980	36.987.214.465	228.418.209.485	1.231.899.980	229.650.109.465	
Lavori pubblici	44.579.473.000	244.831.301.046	—	244.831.301.046	289.410.774.046	—	289.410.774.046	
Trasporti	13.302.093.000	11.557.758.400	—	11.557.758.400	24.859.851.400	—	24.859.851.400	
Poste e telecomunicazioni	140.690.000	—	—	—	140.690.000	—	140.690.000	
Difesa	696.076.487.600	88.799.285.000	10.000.000.000	98.799.285.000	784.875.772.600	10.000.000.000	794.875.772.600	
Agricoltura e foreste	34.355.473.000	73.430.648.000	94.205.200	73.524.853.200	107.786.121.000	94.205.200	107.880.326.200	
Industria e commercio	9.489.278.200	27.904.160.700	—	27.904.160.700	37.393.438.900	—	37.393.438.900	
Lavoro e previdenza sociale	229.356.030.000	9.417.334.400	—	9.417.334.400	238.773.364.400	—	238.773.364.400	
Commercio con l'estero	9.370.744.000	466.700.000	—	466.700.000	9.837.444.000	—	9.837.444.000	
Marina mercantile	9.126.806.510	16.663.000.000	20.000.000	16.683.000.000	25.789.806.510	20.000.000	25.809.806.510	
Bilancio	129.880.000	—	—	—	129.880.000	—	129.880.000	
Partecipazioni statali	468.080.000	800.000.000	57.500.000.000	58.300.000.000	1.268.080.000	57.500.000.000	58.768.080.000	
Sanità	55.952.297.000	1.000.050.000	—	1.000.050.000	56.952.347.000	—	56.952.347.000	
Turismo e spettacolo	7.052.630.000	14.644.237.935	47.500.000	14.691.737.935	21.696.867.935	47.500.000	21.744.367.935	
Totale	3.312.785.421.120	1.448.242.805.676	411.687.742.665	1.859.930.548.341	4.761.028.226.796	411.687.742.665	5.172.715.969.461	
Entrata	4.352.248.038.285	129.964.228.940	37.188.262.045	167.152.490.985	4.482.212.267.225	37.188.262.045	4.519.400.529.270	
Differenze	+ 1.039.462.617.165	—	374.499.460.620	—	278.815.959.571	—	653.315.440.191	